

**COPERTURA ASSICURATIVA**


**"RIMBORSO SPESE SANITARIE"**

*a favore del personale in `uiescenza*

*di*

*Cariparma e Calit*

*Società del Gruppo Cariparma Crèdit Agricole*



Pol. N° 722561652

Codice Convenzione N314

Agenzia: Parma (422)



**Allianz S.p.A.**

Sede legale

Largo Ugo Ineri, 1 - 34123 Trieste

Telefono +39 040 7781.111

Fax +39 040 7781.311

www.allianz.it

Uffici:

Milano 20122 - Corso Italia, 23

Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22

Trieste 34123 - Largo Ugo Ineri, 1

CF, P. IVA e Registro imprese

di Trieste n. 05032630963

Capitale sociale euro 403.000.000 i.v.

Iscritta all'Albo imprese

di assicurazione n. 1.00152

Capogruppo del gruppo assicurativo

Allianz, iscritto all'Albo gruppi

assicurativi n. 018

Società controllata, tramite

A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco

Le nostre divisioni commerciali

**Allianz**  **Lloyd Adriatico**

**Allianz**  **RAS**

**Allianz**  **Subalpina**

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE****Definizioni:**

Nel testo che segue si intende per:

<b>Contraente:</b>	Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza
<b>Impresa:</b>	L'Allianz S.p.A;
<b>Assicurato:</b>	il personale in `uiescenza di Cariparma e Calit Società del Gruppo Cariparma e Crédit Agricole ;
<b>Assicurazione:</b>	l'insieme delle garanzie prestate all'Assicurato dalla polizza;
<b>Polizza:</b>	il documento che prova l'assicurazione;
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal Contraente all'Impresa;
<b>Indennità:</b>	la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro;
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il `uale è prestata l'assicurazione;
<b>Malattia:</b>	ogni alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da infortunio;
<b>Infortunio:</b>	ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili; sono considerati infortuni l'assideramento o il congelamento, la folgorazione, i colpi di sole e di calore, `uelli sofferti in stato di malore o di incoscienza;
<b>Grande Intervento Chirurgico:</b>	ogni intervento chirurgico indicato nell'elenco n. 1 riportato in calce alle presenti condizioni;
<b>Grave Malattia:</b>	ogni malattia indicata nell'elenco n. 2 riportato in calce alle presenti condizioni;
<b>Ricovero:</b>	la degenza, comportante pernottamento, in Istituto di cura autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera;
<b>Day hospital:</b>	la degenza esclusivamente diurna, documentata da cartella clinica, in Istituto di cura;
<b>Istituto di Cura:</b>	ospedale, clinica, casa di cura o istituto universitario, regolarmente autorizzati, in base ai re`uisiti di legge e dalle competenti autorità, all'erogazione dell'assistenza ospedaliera; non sono considerati "Istituti di Cura" gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno e le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche;

Centro Convenzionato	istituto di cura che fornisce le sue prestazioni senza richiedere anticipi o pagamenti, in quanto le relative fatture vengono liquidate, nei limiti di quanto previsto a termini di polizza, direttamente dall'Impresa;
Franchigia:	la somma, determinata in misura fissa che, dedotta dall'indennità, resta a carico dell'Assicurato;
Scoperto:	la somma, espressa in valore percentuale che, dedotta dall'indennità, resta a carico dell'Assicurato.
Ingessatura:	mezzo fisso e rigido di contenzione costituito da fasce gessate o altro apparecchio comune immobilizzante, compresi i bendaggi elastici ove risultino l'unico sistema adottabile ai fini curativi.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Articolo 1 – Assicurati – Validità dell'Assicurazione

L'Assicurazione è prestata a favore:

- 1) del personale in uscita previsto dall'articolo 5 delle Condizioni Particolari della polizza N° 722561626 ( dipendenti) limitatamente alle garanzie previste dall'articolo 2 commi A, B, C, D, E
- 2) del personale in uscita previsto dall'articolo 6 delle Condizioni Particolari della polizza N° 722561626 (dipendenti) limitatamente alle garanzie previste dall'articolo 2 commi A, B, C, E

L'Assicurazione si intende valida:

- durante il permanere della polizza che assicura i dipendenti in servizio di Cariparma e Calit Società del Gruppo Cariparma e Crédit Agricole ;

Inoltre:

- per il personale in uscita di cui al punto 1) e il relativo coniuge o il convivente more uxorio - indipendentemente dalle condizioni fisiche degli Assicurati, nonché dalle malattie pregresse recidivanti senza possibilità per l'Impresa di escludere i soggetti malati o affetti da difetti fisici o mutilazioni rilevanti. A tale fine l'Impresa formula espressa rinuncia ad avvalersi degli art. 1892, 1893 e 1898 del C.C.

- per i figli fiscalmente a carico conviventi del personale in `uiescenza di cui al punto 1) e per il personale in `uiescenza e relativo coniuge di cui al punto 2), subordinatamente alla compilazione di un `uestionario anamnestico e successiva accettazione da parte dell'Impresa.

## Art. 2 – Oggetto dell'Assicurazione

A seguito di infortunio o malattia, intendendosi per tali anche:

- gli infortuni conseguenti a stato di malore, incoscienza, vertigini, purchè non cagionati da abuso di alcool, di psicofarmaci, di sostanze stupefacenti o allucinogene;
- gli infortuni conseguenti a fenomeni naturali, compresi i movimenti tellurici, i maremoti, le eruzioni vulcaniche, le alluvioni, le frane, le valanghe, le slavine;
- l'asfissia involontaria provocata da fughe di gas, vapori o esalazioni velenose, l'annegamento, l'assideramento, il congelamento, la folgorazione, l'occlusione delle vie respiratorie, l'improvviso contatto con corrosivi;
- gli avvelenamenti o le tossinfezioni, cagionati dall'ingestione di cibi, bevande o altre sostanze avariate o adulterate;
- le infezioni (esclusi il carbonchio e la malaria), gli avvelenamenti da morsi di animali, le punture di insetti;
- i colpi di sole o di calore;
- gli infortuni derivanti da azioni delittuose, terroristiche, vandalistiche, tumulti popolari, sommosse, azioni di dirottamento o pirateria, a condizione che la persona assicurata non vi abbia volontariamente preso parte attiva.

L'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza dei massimali sotto indicati e per tutti gli assicurati di cui all'art. 1), `uando in appresso indicato:

### A – RIMBORSO DELLE SPESE DI RICOVERO

In caso di ricovero in Istituto di Cura, con o senza intervento chirurgico, o d'intervento chirurgico ambulatoriale, a seguito di infortunio, malattia, parto (cesareo o fisiologico) o aborto terapeutico, l'Impresa rimborsa:

- 1) le spese per gli esami, gli accertamenti diagnostici, le cure, i trattamenti fisioterapici e rieducativi, gli onorari dei medici, del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, i diritti di sala operatoria e il materiale d'intervento (ivi compresi gli apparecchi protesici o terapeutici e le endoprotesi);

- 2) le spese per l'assistenza medica ed infermieristica, cure, medicazioni, trattamenti fisioterapici e rieducativi, esami, accertamenti diagnostici (ivi compresi gli onorari medici) e visite mediche sostenute nei 120 giorni precedenti il ricovero o l'intervento ambulatoriale;
- 3) le spese per i medicinali durante il periodo di ricovero o di degenza, sempre che siano rese indispensabili dall'evento considerato;
- 4) le spese per la retta di degenza (escluse quelle concernenti il comfort o i bisogni non essenziali del degente);
- 5) le spese per l'assistenza del neonato (in caso di parto) durante la degenza e le spese di cura di malattia da gravidanza e puerperio durante la degenza;
- 6) le spese per esami, accertamenti diagnostici (ivi compresi gli onorari medici), visite mediche, medicazioni, trattamenti fisioterapici e rieducativi, cure termali (escluse le spese alberghiere) sostenute nei 120 giorni successivi al termine del ricovero, od alla data dell'intervento ambulatoriale, sempre che siano rese indispensabili dall'evento considerato.
- 7) Le spese fisioterapiche sostenute nei 120 giorni successivi e rese necessarie da ingessature applicate a seguito di infortunio ed effettuate presso un Pronto Soccorso del Servizio Sanitario Nazionale, anche in assenza di ricovero ospedaliero (la presente estensione non è valida per ingessature effettuate in strutture sanitarie private).

L'Impresa rimborsa inoltre:

- A) Le spese per il vitto e il pernottamento in Istituto di cura, o struttura alberghiera ove non sussista disponibilità ospedaliera, per un accompagnatore dell'Assicurato con il limite giornaliero di 52,00 Euro e per un massimo di giorni 30 per anno assicurativo e per nucleo familiare.
- B) Le spese di trasporto, in caso di ricovero in Italia, con qualsiasi mezzo sanitariamente attrezzato a e da l'Istituto di cura e da un Istituto di cura all'altro, entro il limite di 5.000,00 Euro per anno assicurativo e per nucleo familiare; in caso di ricovero con intervento chirurgico all'estero, verranno rimborsate, sempre entro il limite di cui sopra, le spese di trasporto effettuate con qualsiasi mezzo, purché di linea, limitatamente al viaggio di andata e ritorno connesso al ricovero (per ricovero con intervento chirurgico all'estero, in caso di utilizzo di autovettura privata, l'Impresa li rimborserà un importo pari al costo del biglietto ferroviario di seconda classe).
- C) Le spese per il corso di preparazione al parto, fino a un massimo di 517,00 Euro per anno assicurativo e per nucleo familiare;
- D) In caso di decesso all'estero, le spese sostenute per il rimpatrio della salma, fino a un massimo di 3.000,00 Euro per anno assicurativo e per nucleo familiare.

E) Le spese per assistenza infermieristica domiciliare, con il limite di 26,00 Euro giornalieri per un massimo di 15 giorni per anno assicurativo e per nucleo familiare.

La presente Assicurazione, si intende valida fino a concorrenza del massimale di 300.000,00 Euro (con o senza grande intervento), da intendersi come disponibilità unica per anno assicurativo e per nucleo familiare assicurato.

Gli indennizzi per ricovero verranno liquidati con le seguenti modalità:

- Se il S.S.N. darà luogo a qualsivoglia forma di rimborso la somma liquidata sarà pari al 100% della spesa sostenuta al netto del rimborso effettuato dal S.S.N.
- Se il S.S.N. non provvederà ad alcun rimborso l'indennizzo sarà liquidato con le modalità di pagamento previste dall'articolo 8 "Modalità di pagamento e rimborso delle spese ospedaliere".
- Gli indennizzi di cui ai punti 2,6 e 7 saranno liquidati con lo scoperto del 10%. anche nel caso in cui le prestazioni siano eseguite dal SSN.

Per il parto cesareo l'indennizzo massimo sarà pari a 7.747,00 Euro oppure, in alternativa, 65,00 Euro al giorno con due giorni di franchigia indifferentemente se con ricovero al S.S.N. o in Clinica Privata. Ai fini del computo delle giornate di ricovero si considera il giorno d'ingresso e di uscita una sola giornata.

Per il parto non cesareo l'indennizzo massimo sarà pari a 2.583,00 Euro oppure, in alternativa, 65,00 Euro al giorno con due giorni di franchigia indifferentemente se con ricovero al S.S.N. o in Clinica Privata. Ai fini del computo delle giornate di ricovero si considera il giorno d'ingresso e di uscita una sola giornata.

Per i "grandi interventi chirurgici" e le "gravi malattie" l'indennizzo sarà liquidato senza scoperto o franchigia.

## **B – DIARIA SOSTITUTIVA**

Nel caso gli Assicurati non sostengano alcuna spesa durante il ricovero, per effetto di rimborso o accollo da parte del Servizio Sanitario Nazionale o altro Ente, verrà corrisposta una diaria di 65,00 Euro per ogni giorno di ricovero, con 3 giorni di franchigia, in Istituto di cura e per un massimo di 300 giorni per anno assicurativo e per nucleo familiare. Ai fini del computo delle giornate di ricovero si considera il giorno d'ingresso e di uscita una sola giornata.

In caso di Day hospital, consecutivi, la franchigia di 3 giorni verrà applicata a conclusione di ogni ciclo di terapia risultante da ogni singola cartella clinica.

Le prestazioni previste alle lettere A-B-C-D-E dell'articolo 2 A (Rimborso delle spese di ricovero) s'intendono operanti così come quelle previste ai punti 2, 6 e 7 del suddetto articolo.

#### **C – RIMBORSO DELLE SPESE PER PRESTAZIONI EXTRAOSPEDALIERE**

L'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza del massimale di 4.165,00 Euro per anno assicurativo e per nucleo familiare, le spese per le prestazioni specialistiche extraospedaliere sottoelencate, purchè pertinenti a un infortunio o a una malattia :

- COBALTOTERAPIA
- CHEMIOTERAPIA
- LASERTERAPIA
- DIALISI

Le suddette prestazioni verranno liquidate con uno scoperto del 20% della spesa sostenuta, con una franchigia minima di 40,00 Euro.

Per le prestazioni eseguite dal S.S.N. i ticket verranno rimborsati con uno scoperto e/o franchigia di 20,00 Euro per ciascun ticket.

#### **D – RIMBORSO DELLE SPESE PER VISITE SPECIALISTICHE E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI**

L'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza del massimale di 6.165,00 Euro per anno assicurativo e per nucleo familiare le spese per le seguenti prestazioni specialistiche, ambulatoriali e domiciliari, purchè pertinenti a una malattia o a un infortunio :

1. onorari dei medici conseguenti a visite specialistiche;
2. onorari dei medici per prestazioni specialistiche (escluse quelle odontoiatriche e ortodontiche);
3. analisi ed esami diagnostici;
4. cura delle malattie neoplastiche e del sangue;

5. cure dentarie e paradontopatie, rese necessarie da infortunio, effettuate ambulatorialmente (per queste prestazioni deve essere fatta denuncia di sinistro entro 48 ore dall'infortunio e fornita ampia prova).

L'indennizzo dei punti 1,3,4 e 5 verrà liquidato con uno scoperto del 20% della spesa sostenuta, con il minimo di Euro 100,00 per ogni prestazione presso Istituto Privato, mentre per le prestazioni eseguite dal S.S.N. si avrà diritto al rimborso dei ticket con uno scoperto e/o franchigia di 20,00 Euro per ciascun ticket.

Per le prestazioni specialistiche di cui al precedente punto 2, lo scoperto del 20% con il minimo 100,00 Euro di si applica cumulativamente sino ad un massimo di cinque prestazioni specialistiche.

L'Impresa rimborsa inoltre, fino alla concorrenza del massimale di 1.000,00 Euro per anno assicurativo e per nucleo familiare, le spese per amniocentesi e villocentesi con uno scoperto del 30%, con un minimo di 200,00 Euro per esame.

#### **E – INDENNITA' RECUPERO TOSSICODIPENDENTI**

Qualora nel corso dell'assicurazione, uno o più componenti il nucleo familiare assicurato (di età inferiore ai 14 anni al momento della stipulazione del contratto ed immuni da tossicodipendenza a tale data) venissero colpiti da intossicazione da stupefacenti, l'Impresa si obbliga a corrispondere all'assicurato, dopo un ricovero continuativo presso una Comunità Terapeutica riconosciuta dalle Regioni o dai Comuni, un'indennità di 775,00 Euro per anno assicurativo.

Tale indennità di ricovero verrà versata, su presentazione di apposita dichiarazione della comunità terapeutica che comprovi il compimento del programma terapeutico individualizzato predisposto dalla Comunità stessa e, comunemente, al compimento del biennio dall'inizio comprovato del ricovero continuativo in caso di maggior durata del programma.

#### **AVVERTENZA**

Le garanzie suindicate vengono cumulativamente prestate fino alla concorrenza dei massimali previsti, che pertanto rappresentano la disponibilità unica dell'Impresa per tutto il periodo assicurativo annuo e per nucleo familiare, intendendosi per tale il dipendente in quiescenza, l'eventuale coniuge e, per gli assicurati di cui all'art. 1 punto 1) i figli fiscalmente a carico

### Art. 3 – Esclusioni

La copertura assicurativa non comprende le spese per:

- la cura delle intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici o ad uso di allucinogeni, nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci o di stupefacenti, salvo quanto previsto dal precedente art. 2 comma E;
- le prestazioni mediche aventi finalità estetiche, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio o da intervento demolitivi e quelli relativi ai bambini di età inferiore ai 3 anni.
- l'agopuntura non effettuata da medico;
- la cura delle conseguenze di infortuni sofferti per effetto di stato di ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o similari (non assunte a scopo terapeutico), di proprie azioni delittuose e della pratica di sport aerei o motoristici in genere;
- le cure delle malattie mentali nei casi in cui diano luogo a trattamento sanitario obbligatorio ai sensi degli artt. 34 e 35 della Legge 23 Dicembre 1978, n. 833; la psicoterapia e la psicoanalisi;
- le conseguenze dirette od indirette di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure le radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- l'acquisto, la riparazione e la manutenzione di apparecchi protesici o sanitari ausiliari;
- le cure e le protesi dentarie non rese necessarie da infortunio, salvo quanto previsto dal comma G dell'art. 2;
- le visite di controllo non conseguenti a malattia od infortunio;
- gli interventi per la correzione dei vizi di rifrazione oculare.

### Art. 4 – Persone non assicurabili

L'Assicurazione si intende operante fino al permanere della polizza che assicura il personale in servizio di Cariparma e Calit Società del Gruppo Cariparma e Crèdit Agricole.

L'assicurazione si intende valida sino alla cessazione della appartenenza degli Assicurati allo stesso nucleo familiare del dipendente in `uiescenza e/o al raggiungimento del 78mo anno d'età.

#### **Art. 5 – Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per il mondo intero.

#### **Art. 6– Denuncia dell'infortunio o della malattia – obblighi dell'Assicurato**

L'Assicurato deve presentare denuncia all'Impresa – per il tramite della Contraente – al momento che ne abbia avuto la possibilità e comun`ue venti giorni dall'evento o, in caso di ricovero, dalla data di dimissione.

La denuncia deve essere corredata dalla necessaria documentazione medica.

L'Assicurato ed i suoi familiari aventi diritto devono acconsentire alla visita di medici dell'Impresa ed a `ualsiasi indagine od accertamento che `uesta ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso.

#### **Art. 7 – Criteri di li`uidazione**

La li`uidazione di `uanto dovuto all'Assicurato od ai suoi eredi, viene effettuata, a cura ultimata, su presentazione, in originale, delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente `uietanzate, entro trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.

La documentazione deve essere intestata al dipendente in `uiescenza od al familiare assicurato.

Agli effetti del rimborso dovuto, tutte le prestazioni assicurate debbono essere prescritte dal medico. Il rimborso viene corrisposto al dipendente in `uiescenza anche per le spese che riguardano i familiari.

La documentazione in originale delle spese sostenute, trasmessa all'Impresa, verrà restituita all'Assicurato, previa apposizione, da parte dell'Impresa medesima, della data di li`uidazione e dell'importo li`uidato.

Qualora l'Assicurato abbia necessità di presentare ad altri soggetti l'originale della documentazione in parola, l'Impresa effettuerà il rimborso di sua pertinenza dietro presentazione di copia delle notule, ricevute, fatture o parcelle delle spese sostenute dall'Assicurato e del documento comprovante la loro presentazione agli altri soggetti di cui sopra.

Per le spese sostenute all'estero i rimborsi verranno eseguiti in Italia, in valuta italiana al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle `uotazioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

## Anticipo indennizzi

Nei casi di ricovero per i quali l'Istituto di Cura richiede il pagamento di un anticipo, l'Impresa corrisponderà – su richiesta dell'Assicurato – l'importo concordato a tale titolo entro l'80% della somma richiesta, salvo conguaglio a cure ultimate. Il pagamento dell'anticipo avverrà entro 8 giorni dalla data di richiesta dell'Assicurato all'Impresa.

## Art. 8. Modalità di pagamento e rimborso delle spese ospedaliere

### A. RICOVERI IN ISTITUTI DI CURA CONVENZIONATI

#### a1. Ricoveri in Istituti di Cura convenzionati con e`uipe medica e/o chirurgica convenzionata

- In caso di ricovero con o senza intervento chirurgico in Istituto di Cura convenzionato ed e`uipe medica e/o chirurgica convenzionata, l'Impresa provvederà ad effettuare il pagamento diretto all'Istituto di Cura di tutte le spese previste e sostenute durante il ricovero a termini della presente polizza previa applicazione di una franchigia di 1.000,00 Euro.

- In caso di intervento chirurgico ambulatoriale, invece, verrà applicato uno scoperto del 20 %, con il minimo di 40,00 Euro.

#### a2. Ricoveri in Istituti di Cura convenzionati con e`uipe medica e/o chirurgica non convenzionata

- In caso di ricovero con o senza intervento chirurgico in Istituto di Cura convenzionato ed e`uipe medica e/o chirurgica non convenzionata, l'Impresa provvederà, a termini della presente polizza, ad effettuare il pagamento diretto all'Istituto di Cura di tutte le spese previste e sostenute durante il ricovero previa applicazione di una franchigia di 1.000,00 Euro e rimborserà, all'Assicurato, successivamente alla regolare denuncia di sinistro, le spese effettivamente sostenute e documentate per le prestazioni dell'e`uipe operatoria non convenzionata previa deduzione di uno scoperto del 10% con il minimo di 2.000,00 Euro.

- In caso di intervento chirurgico ambulatoriale, invece, verrà applicato uno scoperto del 20 %, con il minimo di 40,00 Euro.

### B. RICOVERI IN ISTITUTI DI CURA NON CONVENZIONATI

In caso di ricovero in Istituto di Cura non convenzionato, l'Assicurato dovrà provvedere personalmente al pagamento delle spese sostenute durante il ricovero; l'Impresa, rimborserà all'Assicurato,

successivamente alla regolare denuncia di sinistro, le spese effettivamente sostenute durante il ricovero, nei limiti di quanto dovuto a termini di polizza previa deduzione di uno scoperto del 10% con il minimo di 2.000,00 Euro.

In caso di intervento chirurgico ambulatoriale, invece, verrà applicato uno scoperto del 20 %, con il minimo di 40,00 Euro.

#### **C. RICOVERI IN STRUTTURE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**

In caso di ricovero a parziale carico del Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, l'Impresa rimborserà integralmente le spese effettivamente sostenute e rimaste a carico dell'Assicurato a termini della presente polizza.

Nel caso in cui il ricovero sia a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, l'Assicurato avrà diritto alla corresponsione dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 2 comma B delle presenti condizioni.

#### **D. SPESE PER VISITE SPECIALISTICHE E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI**

Se le prestazioni di cui al comma D dell'art. 2 vengono effettuate in un Centro Medico Diagnostico convenzionato, l'Impresa provvederà ad effettuare il pagamento diretto al Centro convenzionato, a termini della presente polizza, previa detrazione degli scoperti contrattualmente previsti che rimarranno a carico dell'Assicurato.

#### **E. SPESE PRECEDENTI E SUCCESSIVE AL RICOVERO**

Per le spese precedenti e successive al ricovero con o senza intervento chirurgico o l'intervento chirurgico ambulatoriale previste dall'articolo 2 punto A) delle presenti condizioni, l'Assicurato, sempre che non si rivolga ad un Centro Medico Diagnostico convenzionato, dovrà provvedere personalmente al loro pagamento; l'Impresa, a termini della presente polizza, rimborserà all'Assicurato, successivamente alla regolare denuncia di sinistro, le spese sostenute.

#### **F. CHECK UP**

Previa prenotazione AGA Service Italia S.c.a.r.l. verrà garantita, presso un Centro Medico Diagnostico convenzionato l'effettuazione di un check up, consistente in:

- Esami ematici (emocromo, glicemia e colesterolemia totale).
- Esame delle urine completo.
- Elettrocardiogramma a riposo, in alternativa il pap- test o il psa.

#### **Art. 9 – Pagamento del premio**

Il premio annuo, comprensivo di imposta, si intende stabilito:

per gli assicurati di cui al punto 1) del primo comma dell'articolo 1, in 800 Euro pro capite per il pensionato e il relativo coniuge e in 475,00 Euro pro capite per ogni figlio fiscalmente a carico.

Per gli assicurati di cui al punto 2) del primo comma dell'articolo 1, in 896,00 Euro pro capite per il pensionato e il relativo coniuge.

Alla firma del presente contratto la Contraente verserà un premio forfettario di 10,00 Euro, a titolo di apertura del contratto, e così per gli anni successivi; i premi degli aderenti, che dovranno pervenire entro il 31 gennaio di ogni anno, verranno contabilizzati singolarmente con emissione di apposita quietanza.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se non viene pagato il premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferma la successiva scadenza, ai sensi dell'art. 1901 C.C.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa.

#### **Art. 10 – Controversie**

In caso di controversie che possono sorgere tra l'Impresa e l'Assicurato, le parti si impegnano a consultare in via preliminare una Commissione di Conciliazione composta da un rappresentante della medesima Impresa e da un rappresentante del Sindacato cui l'Assicurato aderisce o conferisce mandato.

Nel caso previsto dal comma precedente, le parti saranno convocate dalla Commissione di Conciliazione in data e luogo da stabilirsi per esprimere un tentativo di composizione bonaria della vertenza, entro 60 giorni dalla data di richiesta di rimborso.

Laddove il tentativo di conciliazione non abbia esito positivo, nel caso che si tratti di controversie di natura medica sulla indennizzabilità della malattia o dell'infortunio nonché sulla misura dei rimborsi o delle indennità, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti i rimborsi o le indennità a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, da Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico. Il collegio medico risiede presso il capoluogo della Regione dove dimora l'Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.

Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale.

**ELENCO 1 - GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI**

**COLLO**

Gozzo retrosternale con mediastinotomia

**ESOFAGO**

Interventi con esofagoplastica

Gastroectomia totale

Gastroectomia allargata

Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica post-operatoria

Intervento per fistola gastro-digiunocolica

Mega-esofago e esofagite da reflusso

Cardioplastica

**INTESTINO**

Colectomia totale

**RETTO - ANO**

Interventi per neoplasie per retto-ano per via addominoperineale

Atresia dell'ano con fistola retto uretrale o retto vulvare

Operazione per megacolon

Proctocolectomia totale

**FEGATO**

Derivazioni biliodigestive

Interventi sulla papilla di Water

Reinterventi sulle vie biliari

Interventi chirurgici per ipertensione portale

**PANCREAS - MILZA**

Interventi per pancreatite acuta  
Interventi per cisti, pseudocisti e fistole pancreatiche  
Interventi per pancreatite cronica  
Interventi per neoplasie pancreatiche

## INTERVENTI SUL POLMONE

Tumori della trachea

## CARDIOCHIRURGIA

Interventi a cuore aperto per:

- Correzione radicale di trasposizione dei grandi vasi;
- Correzione radicale del ritorno venoso polmonare anomalo totale;
- Correzione impianto anomalo coronarie;
- Correzione "Ostium primum" con insufficienza mitralica;
- Correzione canale atrioventricolare completo;
- Finestra aorto-polmonare;
- Correzione di:
  - ventricolo unico
  - ventricolo destro a doppia uscita
  - truncus arteriosus
  - coartazione aortiche di tipo fetale
  - coartazione aortiche multiple o molto estese
  - stenosi aortiche infundibulari
  - stenosi aortiche sopravalvolari
  - trilogia di Fallot
  - tetralogia di Fallot
  - atresia della tricuspide
  - pervietà interventricolare ipertesa
  - pervietà interventricolare con "debanding"
  - pervietà interventricolare con insufficienza aortica
- Sostituzioni valvolari multiple;
- By-pass aortocoronarici multipli;
- Sostituzioni valvolari con by-pass aortocoronarico;
- Aneurismi aorta toracica;
- Aneurismi aorta addominale con obbligo di by-pass circolatorio;
- Resezione o plicatura del ventricolo sinistro per infarto;
- Riparazioni o sostituzioni settali o valvolari per traumi del cuore o gravi infarti;

- Reinterventi in CEC per protesi valvolari, by-pass aorto-coronarici.

Intervento in ipotermia per coartazione aortica senza circolo collaterale

## CHIRURGIA DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE E PERIFERICO

Craniotomia per evacuazione di ematoma intracerebrale e subdurale

Asportazione tumori dell'orbita

Asportazione di processi espansivi endocranici (tumori, ascessi, cisti parassitarie, etc.)

Trattamento chirurgico diretto di malformazioni vascolari intracraniche (aneurismi saccolari, aneurismi artero-venosi, fistole artero-venose)

Emisferectomia

Interventi chirurgici sulla cerniera atlanto-occipitale e sul clivus per via anteriore

Anastomosi dei vasi extra-intracranici con interposizione di innesto

Correzione e/o sostituzione delle malformazioni dei vasi del collo

Asportazione di processi espansivi del rachide extra-intradurali extramidollari

Trattamento di lesioni intramidollari (tumori, siringomielia, ascessi, etc.)

Interventi per traumi vertebro-midollari con stabilizzazione chirurgica

Somatotomia vertebrale

Interventi per ernia del disco dorsale per via laterale o transtoracica

## CHIRURGIA VASCOLARE

Operazioni sull'aorta toracica e sull'aorta addominale

Trattamento chirurgico dell'ipertensione portale

## ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

Resezione di corpi vertebrali (somatectomia) e sostituzione con cemento o trapianti

Resezioni del sacro

Osteosintesi rachidee con placche e viti transpeduncolari

Disarticolazione interscapolo toracica

Resezioni complete di spalla (omero-scapulo-claveari) sec. Tikhor-Limberg con salvataggio dell'arto

Resezioni artrodiafisarie dell'omero prossimale e sostituzione con protesi motulari "custom-made"

Emipelvectomia

Emipelvectomie "interne" sec. Enneking con salvataggio dell'arto

Intervento di rimozione e reimpianto di protesi d'anca

Vertebrotomia

Discectomia per via anteriore per ernia dura o molle con artrodesi  
Uncoforaminotomia  
Corporectomia per via anteriore con trapianto autoplastico a ponte nella mielopatia cervicale  
Artrodesi per via anteriore  
Interventi per via posteriore con impianti  
Interventi per via anteriore senza impianti  
Interventi per via anteriore con impianti

#### **UROLOGIA**

ESWL (litotissia extracorporea con onde d'urto)  
Nefrectomia allargata per tumore con embolectomia  
Ileo bladder  
Cistoprostatovescicolectomia con neovescica rettale  
Cistoprostatovescicolectomia con ileo bladder  
Plastiche di ampliamento vescicale con anse intestinali  
Cistoprostatovescicolectomia con ureteroileourethroanastomosi  
Riparazione vescica estrofica con neovescica rettale  
Megauretere: resezione con sostituzione di ansa intestinale

#### **GINECOLOGIA**

Isterectomia radicale con linfadenectomia per tumori maligni per via addominale  
Isterectomia radicale per tumori maligni per via vaginale  
Intervento radicale per carcinoma ovarico

#### **TRAPIANTI DI ORGANI**

Tutti

**ELENCO 2 - GRAVI MALATTIE****INFARTO DEL MIOCARDIO**

Morte di una porzione di muscolo cardiaco in seguito a fornitura insufficiente di sangue nell'area interessata.

**CORONAROPATIA**

Malattia che determini intervento chirurgico al cuore per correggere il restringimento o il blocco di due o più arterie coronarie, con innesto di by-pass o richieda tecniche non chirurgiche, quali l'insufflazione angioplastica o la terapia con il laser finalizzata alla disostruzione.

**ICTUS CEREBRALE  
(colpo apoplettico)**

Accidenti cerebro-vascolari aventi ripercussioni neurologiche di durata superiore alle 24 ore e che implicino morte di tessuto cerebrale con esiti disfunzionanti accertati.

**MALATTIA ONCOLOGICA**

Ogni stato di malattia determinata dalla presenza di neoplasia benigna o maligna (quest'ultima sia localizzata che diffusa), comprese tutte le manifestazioni tumorali a carico del sistema linfatico ed emopoietico.